(N. 70)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'estero

(BRESCIANI TURRONI)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(MALVESTITI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1953

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — Le analisi contenute in vari documenti hanno posto in rilievo l'ampiezza raggiunta dal disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti ed hanno illustrato diffusamente le circostanze che hanno contribuito a determinarlo.

L'esigenza inderogabile di ridurre tale disavanzo, e di contenerlo in dimensioni tollerabili, non può essere disgiunta dalla necessaria salvaguardia dello sviluppo del Paese, che sarebbe inevitabilmente pregiudicato da una severa contrazione del flusso dei rifornimenti esteri a tal fine indispensabili. Appare pertanto evidente l'opportunità di dirigere gli sforzi verso l'incremento delle esportazioni, indipendentemente dall'azione che dovrà anche essere svolta per orientare le importazioni nelle direzioni che offrano maggiori possibilità di sbocco ai nostri prodotti.

Nell'intento, appunto, di agevolare gli sforzi diretti all'accrescimento delle esportazioni — i quali, comunque restano in primo luogo affidati al sagace impulso e alla vigile capacità degli imprenditori interessati — appare opportuno che questi ultimi siano in grado di provvedere, come avviene in altri Paesi, all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, nonchè di poter avvalersi di un sistema di credito a medio termine nel caso di esportazioni che, per le loro caratteristiche, comportino la concessione di dilazioni di pagamento agli importatori esteri.

Va doverosamente ricordato, in via preliminare, che l'importanza attribuita all'obiettivo tendenziale di equilibrare la bilancia dei pagamenti ad un livello di scambi adeguato alle esigenze di sviluppo del Paese ha indotto già in passato ad adottare tutta una serie di provvidenze dirette a dare impulso alle correnti di esportazioni. È bensì vero che il nostro Paese ha avuto cura di evitare quelle misure, che per il loro carattere discriminatorio e per il fatto di essere idonee a provocare distorsioni delle correnti di traffico, hanno formato oggetto di critica e condanna da parte delle istituzioni internazionali competenti. Non va dimenticato peraltro che i perfezionamenti introdotti nel dopoguerra nel meccanismo delle compensazioni generali, gli ampi margini di finanziamento previsti nei nuovi accordi e quelli ancora più ampi e indiscriminati consentiti attraverso l'Unione europea dei pagamenti hanno assicurato agli esportatori la possibilità della riscossione immediata degli importi loro dovuti, con procedura di cui è evidente il maggior vantaggio nei confronti di quella seguìta nell'anteguerra che — come è noto — subordinava il loro pagamento alla esistenza, nei conti di compensazione, di corrispondenti disponibilità alimentate dai versamenti degli importatori.

Nella sfera tuttavia delle esportazioni da effettuarsi con prolungate dilazioni di pagamento, tenendo conto delle condizioni che attualmente prevalgono sul piano della concorrenza internazionale, deve riconoscersi che la mancanza nel nostro Paese di forme di agevolazioni assicurative e creditizie, adottate altrove, pone i nostri esportatori in una posizione meno vantaggiosa ed alla quale si intende ovviare con misure che formano oggetto di unico provvedimento, diretto a stabilire norme intese alla assicurazione con garanzia statale dei crediti a medio termine nascenti da esportazioni di forniture speciali ed alla mobilitazione dei crediti in tal modo originati, mediante l'intermediazione bancaria.

Come è comune la ragione d'essere dei detti provvedimenti, così valgono nei confronti di entrambi alcune avvertenze da tener presente nel loro esame.

In primo luogo, debbono essere necessariamente esclusi dai provvedimenti quei prodotti che, nella ordinaria pratica commerciale, non vengono venduti con prolungate dilazioni di pagamento, in quanto la loro inclusione determinerebbe un incentivo in direzione erronea. Il disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti, cioè, risulterebbe non già attenuato nel prossimo futuro — secondo gli obiettivi che si intendono realizzare — bensì aggravato, ove si favorisse la tendenza a prolungare i termini di pagamento per tali categorie di prodotti. Tendenza tanto più da evitare energicamente, in quanto non bisogna dissimularsi che, nei primi anni di applicazione delle nuove provvidenze, queste già di per se agiranno nel senso di provocare *pro-tempore* un aggravio della bilancia dei pagamenti, che dovrebbe in seguito essere compensato dalla attivazione di correnti di traffico non transeunti ed in funzione esclusiva delle dilazioni di pagamento

concesse, ma durature e frutto di un'abile opera di stabile penetrazione sui mercati esteri.

La modificazione delle condizioni abituali di pagamento delle nostre esportazioni e delle connesse forme di intermediazione creditizie non soltanto, quindi, non rientra tra gli intenti del provvedimento, ma ne pregiudicherebbe le finalità, sempre che queste vengano riferite agli interessi generali e non a quelli sezionali.

In secondo luogo, in conformità della più valida esperienza straniera nonchè degli stessi precedenti italiani in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione, è indispensabile che provvedimenti del genere contemplino cautele atte ad evitare che — in condizioni normali — la loro attuazione determini perdite per il tesoro dello Stato. L'esame dei singoli provvedimenti va quindi effettuato senza perdere di vista questa indispensabile e d'altronde ovvia esigenza.

Dall'esame delle legislazioni straniere in materia *di assicurazione dei crediti all'esportazione* si constata che la relativa organizzazione, la quale non comporta soltanto problemi di tecnica assicurativa, ma altresì valutazioni di politica commerciale e valutaria, è affidata — in prevalenza — a organi statali o parastatali. Nel caso, anzi, dell'*Export Credits Guarantee Department* britannico, l'assicurazione di rischi speciali è accentrata presso un'apposita dipendenza del *Board of Trade,* la quale opera in base al principio che gli esportatori, ove intendano avvalersi delle facilitazioni da essa gestite in modo esclusivo, debbano assicurare l'*intero giro di affari,* risultando così evitata una selezione dei rischi a sfavore del *Department.*

Il provvedimento che si propone evita vincoli del genere a carico degli esportatori e non attribuisce l'esercizio esclusivo di queste forme di assicurazione ad un unico organismo. La gestione speciale per conto dello Stato dei rischi contemplati tassativamente dall'articolo 3 è infatti affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, che già ebbe ad esercitarla soddisfacentemente, in occasione di analogo provvedimento sinora non abrogato, ma rimasto inoperante in quanto da tempo manca la determinazione annuale dell'ammontare massimo dei rischi di tal natura assicurabili dal predetto Istituto.

È tuttavia prevista, oltre all'assicurazione diretta, anche la riassicurazione: e ciò per dar modo alle imprese assicuratrici private di curare direttamente le acquisizioni di assicurati, nel caso in cui le circostanze del mercato assicurativo lo consentano. Le stesse imprese, inoltre, possono acquisire percentuali di assicurazione integrative oltre il massimo assunto dalla gestione statale, rimanendo sempre fermo il rispetto dello scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato. Naturalmente queste assicurazioni integrative non possono formare oggetto di riassicurazione da parte della gestione statale, che altrimenti supererebbe il massimo del suo intervento previsto dalla legge.

Le imprese assicuratrici private possono infine provvedere all'assicurazione dei rischi normali inerenti al buon fine di crediti di esportazione.

Si è già detto che i rischi speciali assicurabili sono tassativamente elencati nell'articolo 3 del disegno di legge e delimitati nel successivo articolo 7. Per quanto riguarda, in particolare, il rischio costituito da difficoltà di trasferimenti valutari, che comportino un eccezionale ritardo nel pagamento in lire a favore dell'esportatore italiano, è da tener presente che la copertura dell'analogo rischio da parte di alcuni Paesi esteri è accompagnata da cautele e riserve che — nel caso della Germania — possono portare senz'altro alla soppressione della copertura del rischio, ove le disponibilità estere bloccate superino determinati limiti. Le condizioni previste al n. 5 dell'articolo 3, mentre rispondono a questo indispensabile intento di cautela, si propongono anche di evitare brusche interruzioni nella copertura di tale rischio le quali, anche se imposte dalle circostanze, riuscirebbero maggiormente pregiudizievoli agli esportatori.

I premi per la concessione della garanzia statale saranno fissati in ragione d'anno, entro limiti minimi e massimi da stabilirsi con le modalità previste nell'articolo 2.

L'ammontare massimo delle garanzie a carico dello Stato viene sin d'ora stabilito, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, in complessivi 60 miliardi di lire. Successivamente, il limite massimo della garanzia statale verrà fissato con la legge annuale di appro-

vazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Apposito Comitato vigila sulla determinazione delle condizioni di assicurazione, provvede all'accettazione dei rischi, accerta l'effettivo verificarsi dei sinistri. Le deliberazioni del Comitato debbono essere comunicate al Ministero del tesoro e possono essere eseguite soltanto se entro dieci giorni non siano state fatte osservazioni dal Ministero stesso. Il Comitato può subordinare la concessione della garanzia statale alla copertura dei rischi normali.

L'istruttoria delle domande e le funzioni di segreteria del Comitato sono affidati all'Istituto nazionale per il commercio estero, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. L'Istituto nazionale per il commercio estero ha, nella materia, precedenti analoghi a quelli dell'I.N.A., con una netta differenziazione, già sperimentata, dalle rispettive funzioni.

In materia di credito a medio termine per affari di esportazione, è da tener presente che le agevolazioni a tal fine rivolte assumono necessariamente una configurazione diversa, a secondo che vengano a costituire l'unica forma di finanziamento accordata da un dato Paese agli Stati esteri, ovvero rappresentino una forma di finanziamento che si aggiunga ad altri margini di credito esistenti negli accordi di pagamento, margini di credito che, come dimostra l'esperienza, hanno generalmente subìto un processo di progressivo ampliamento attraverso il tempo. Le agevolazioni creditizie a medio termine previste ad esempio in Germania, in corrispondenza di dilazioni di pagamento accordate dai propri esportatori, si adeguano al primo tipo, in quanto detto Paese limita la concessione di margini di credito prevalentemente a quelli che si concretano in dette dilazioni di pagamento, prescindendo dai rapporti regolati nell'àmbito dell'Unione europea dei pagamenti. Il caso dell'Italia è invece diverso in quanto non soltanto gli accordi di pagamento già prevedono ampi margini di finanziamento, ma, in alcuni casi, questi hanno raggiunto limiti che non potrebbero essere oltrepassati senza determinare un preoccupante aggravio per la bilancia dei pagamenti. Ancora una volta deve ripetersi che questa è in un primo momento appesantita dalle esportazioni effettuate con pagamento dilazionato, in quanto — se si dovrà avere cura che le esportazioni stesse incorporino la più alta quota possibile di lavoro di trasformazione italiano — esse necessariamente comprenderanno anche materie prime e sussidiarie, che richiederanno un certo esborso valutario cui non fa riscontro una contropartita immediata. Occorre quindi, da un lato, preoccuparsi di questo onere aggiuntivo che viene a gravare su una situazione già pesante della bilancia dei pagamenti; dall'altro, di aver cura che, alle previste scadenze dei crediti, non si verifichino intralci o posposizioni pregiudizievoli, che ritardino ulteriormente l'atteso flusso di contropartita.

Tali preoccupazioni sarebbero meno pressanti se fossero state realizzate, o si dimostrassero di prossima realizzazione, iniziative dirette a organizzare su basi internazionali l'esercizio del credito a medio termine per gli affari di esportazione, come sarebbe auspicabile, anche in vista di renderne più uniformi le condizioni nei vari Paesi e di interessare maggiormente il capitale privato in queste forme di finanziamento. In mancanza, tuttavia, di iniziative del genere, le ripercussioni sopra indicate vanno considerate con consapevole attenzione e pongono limiti non superabili all'intervento governativo diretto ad agevolare la mobilitazione dei crediti a medio termine originati dalle esportazioni effettuate con l'osservanza delle modalità varie previste nel provvedimento che si propone; modalità le quali sono quelle stesse già seguìte ordinariamente nella prassi per gli affari che — come quelli che si intendono finanziare — presentino caratteristiche indubbie di serietà.

Il compito di agevolare la mobilitazione dei crediti viene affidato all'Istituto centrale per il credito a medio termine (medio credito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e il cui fondo di dotazione viene, nella circostanza, portato a 100 miliardi di lire. È noto che il fondo di dotazione iniziale del medio credito è stato costituito: 1) da un apporto di 15 miliardi da parte del Tesoro dello Stato; 2) da un importo pari a 45 miliardi provenienti dalla cessione di crediti derivanti al Tesoro dello Stato da finanziamenti in sterline ai sensi della legge 18 aprile 1950, n. 958, finanzia-

menti che debbono essere rimborsati in base al piano di ammortamento stabilito all'atto della concessione di ciascun mutuo. Tali disponibilità vengono ora integrate con un ulteriore apporto di 40 miliardi, provenienti anch'essi dalla cessione di altri crediti della stessa natura. E si prevede che, nelle more del loro realizzo il medio credito possa transitoriamente utilizzare altre sue disponibilità finanziarie, ovvero contrarre operazione di finanziamento all'interno ed all'estero con gli enti finanziari indicati nell'articolo 25 e nelle forme indi previste.

I mezzi in tal modo disponibili consentiranno al medio credito di effettuare il risconto degli effetti relativi ai crediti a medio termine nascenti dalle esportazioni di forniture speciali o di concedere anticipazioni contro costituzioni in pegno degli effetti stessi, operando in ogni caso per il tramite degli Istituti e delle aziende di credito autorizzate all'esercizio per il credito a medio termine elencate nell'articolo 19 della legge istitutiva del medio credito stesso. Ovviamente, si tratta di operazioni che sia il medio credito sia i menzionati Istituti e Aziende di credito di cui all'articolo 19 vengono autorizzati a compiere in aggiunta a quelle contemplate dalle leggi istitutive ed adeguando le limitazioni da esse stabilite ai termini massimi previsti per le nuove operazioni.

Il limite, peraltro elevato, oltre il quale non è ammesso il risconto, costituisce una necessaria condizione perchè gli Istituti e le Aziende cui gli esportatori si rivolgono in prima istanza destinino anche una aliquota di mezzi propri alle dette operazioni, in modo che l'assistenza creditizia complessiva si estenda ad una più ampia mole di operazioni.

Il contributo previsto dall'articolo 26 a favore del medio credito servirà a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive da esse effettuate, in base al presente disegno di legge ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento autorizzate dall'articolo 5. Le disposizioni dell'articolo 27 hanno lo scopo di provvedere alla sistemazione dei rapporti tra il Tesoro dello Stato e l'Ufficio italiano dei cambi, in dipendenza dei finanziamenti in sterline, da cui traggono origine le somme trasferite al medio credito.

Infine, come si è detto più innanzi il Governo italiano considererebbe con favore quelle iniziative che, ponendo un freno ad un forzamento delle esportazioni attraverso dilazioni di pagamento che alterino le normali consuetudini commerciali e risultino artificiosamente mutevoli da un Paese all'altro, mirassero a portare un qualche ordine in tale materia o alla revoca concordata e simultanea di misure del genere da parte dei Paesi esportatori di maggiore importanza. Va tenuto presente infatti che gli stessi Paesi i quali beneficiano di dilazioni di pagamento troppo prolungate possono in definitiva non ritrarne un sostanziale vantaggio, in quanto siano indotti a vivere sistematicamente oltre i propri mezzi o ad affrettare processi di industrializzazione, pur in mancanza delle condizioni ambientali necessarie a sostenerli.

L'articolo 30 dando il dovuto peso a quanto precede, intende sottolineare che il nostro Paese è disposto a rinunciare a tali forme di concorrenza internazionale, ove anche da parte degli altri Paesi si dimostri una disposizione analoga.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE SOGGETTI A RISCHI SPECIALI.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i tre anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'articolo 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di 3 anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.

In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.

Art. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinati in ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto il creditore italiano in dipendenza di:

1) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1, 2, 3 o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali. La copertura di tale rischio può essere liberamente concessa per esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi, la copertura del rischio di cui a questo numero, può essere concessa soltanto alla condizione che i governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegno di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento

con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi, da destinarsi alla esportazione.

Art. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

Art. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 70 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

Art. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Art. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data dei pagamenti da parte del committente. In tal caso, il credito per la parte assicurata o riassicurata darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia. Gli importi comunque corrisposti dall'importatore estero dopo tale data, le somme recuperate o trasferite, saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

I pagamenti di cui al presente articolo verranno effettuati a norma di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4.

Art. 8.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'indue del commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio Italiano dei cambi;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale del commercio estero;

1 rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante delle Imprese private di assicurazione ;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

Con le stesse forme sono nominati il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento degli eventi idonei alla dichiarazione che il sinistro si sia effettivamente verificato.

Le deliberazioni del Comitato in quanto divenute esecutive secondo quanto previsto dall'articolo 11, sono insindacabili e non sono soggette a gravame, ad eccezione della ipotesi prevista dalla lettera *c*) del precedente comma.

Art. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito.

Art. 11.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

Art. 12.

Prima che sia effettuato il pagamento della fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dall'assicurazione stessa possono essere ceduti o vincolati a favore di chi diventi cessionario del credito o esegua dei finanziamenti contro garanzia del medesimo.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

Art. 13.

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potrà superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sarà portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 14.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del tesoro dello Stato.

Art. 15.

Per far fronte alle eventuali perdite di cui al precedente articolo viene costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo di garanzia con una prima dotazione di lire 500 milioni, da versarsi dal Ministero del tesoro nell'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 16.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da essere assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e semprechè l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonchè dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Art. 17.

Alla spesa di cui all'articolo 15 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad approvare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Art. 19.

È abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'articolo 15, in aumento della dotazione iniziale.

TITOLO II.

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE DERIVANTI DA ESPORTAZIONI RELATIVE A FORNITURE SPECIALI.

Art. 20.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio-credito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva, con gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

b) concedere anticipazioni agli Istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 ed al quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949; e gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare lo sconto di effetti concernenti le esportazioni relative a forniture speciali, anche se non previsto dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme

stesse per i crediti che gli Istituti e le aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonchè le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Art. 21.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero.

In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, con precedenza sui pagamenti dovuti per altri titoli; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilità delle somme pagate dall'importatore, in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

Art. 22.

Le operazioni di cui all'articolo 20 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai tre anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola dal momento della spedizione dei materiali oggetto del finanziamento, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, le dilazioni di pagamento per la durata massima di tre anni decorreranno da ciascuna delle scadenze rateali suddette

Art. 23.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli Istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti riscontati espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio Italiano dei cambi, valevoli il giorno in cui si effettua l'operazione di riscontro. Alla scadenza degli effetti riscontrati, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è colcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge sopra citata.

Art. 24.

Il fondo di dotazione del Mediocredito è elevato a lire 100 miliardi .Esso è composto, oltre che dai 15 miliardi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dei 45 miliardi di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, di un ulteriore importo di 40 miliardi, destinato alle operazioni di cui alla presente legge. A tale integrazione si provvederà, analogamente a quanto già previsto per l'importo di cui alla lettera *b*), mediante trasferimento al Mediocredito delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitali e interessi, sui crediti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Art. 25.

Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'articolo 3 della citata legge 18 aprile 1950, n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente

legge, il Mediocredito potrà utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilità finanziarie ovvero potrà contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno; può inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20; esso può infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 26.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 20 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 25, il Tesoro dello Stato corrisonderà al Mediocredito un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 20, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Art. 27.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di 85 miliardi di lire, del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

Art. 28.

Sono estese alle operazioni effettuate dal Mediocredito in dipendenza di quanto disposto dagli articoli 20 e 25 nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Vigono, anche per le operazioni di finanziamento alle esportazioni di forniture speciali previste dalla presente legge ed effettuate dagli Istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, le facilitazioni fiscali disposte dall'articolo 6 della legge medesima.

Art. 29.

Alla spesa di cui all'articolo 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.